

**Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124**

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 maggio 2004, n. 110**

---

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

---

CAPO IV

**Articolo 16**

**Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato**

---

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

(1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 14.09.2015, n. 149 con decorrenza dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1 del medesimo decreto modificante.